

## BGE 60 III 208

Bundesgericht (BGE), 1934-01-01, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_60\\_III\\_208](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_60_III_208)

FR: ATF 60 III 208

IT: DTF 60 III 208

### Volltext

108 Pfandnachlassverfahren. No 64. Kosten gemäss Art. 49 I. c. der Nachlassschuldnerin auferlegt werden müssen. Demnach erkennt die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer: Der Rekursantrag 1 wird begründet erklärt; die angefochtene Verfügung ist entsprechend abzuändern. Der Rekursantrag 2 wird abgewiesen. Die bundesgerichtlichen Kosten werden der Nachlassschuldnerin auferlegt. 54. Estratto ciella ItDtella 9 Dovembre 1934 in causa Bimbam & CoDSO'lti. Procédura del concordato ipotecario. L'ordinanza., che il commissario emette giusta l'art. 36 del decreto 30 settembre 1932 concernente la procedura del concordato ipotecario per l'industria degli alberghi e quella dei ricami, non dirime definitivamente la questione della proprietà dei capitali garantiti da pegno insinuati: essa mira soltanto a stabilirne la copertura (consid. 1 e 2). Lo stesso dicasi della questione del rango e grado dei crediti pignorati. Le relative decisioni del commissario non hanno valore di cosa giudicata, se non ai fini del procedimento del concordato ipotecario. Provvisoriamente, tanto in merito al rango che alla proprietà dei titoli, le decisioni del commissario devono essere basate sulle emergenze del registro fondiario. La decisione definitiva, al caso, riservata al giudice (consid. 1 e 3). Ove non trattisi di un titolo spettante al proprietario dello stabile (Eigentümerpfandtitel), è pure indifferente, ai fini del concordato, quali diritti limitati possano essere vantati sopra un titolo ipotecario (consid. 1). &, un creditore pretende che un titolo gli sia stato dato in pegno o altrimenti a garanzia del suo credito (pretende cioè di possedere un diritto limitato sul titolo), la sua eventuale copertura risulterà dal grado che spetta al titolo stesso secondo le iscrizioni al registro fondiario. Della natura di siffatti diritti limitati, il commissario non deve occuparsi (consid. 1 cp. 2). Decreto federale prefato del 30 settembre 1932 art. 36 e 4 cp. 3. P fan d n 80 chI ass ver f 80 h ren (Bundesbeschluss vom 30. September 1932, Art. 36 und 4 Abs. 3): I I ! Pfandnachlassverfahren. No 54. Die Verfügung des Sachwalters über die Deckung gemäss Art. 36 des Bundeabeschlusses enthält keine verbindliche Entscheidung über das Gläubigerrecht an den Pfandtiteln oder deren Rang. Die bezügliche Entscheidung des Sachwalters hat nur für das Pfandnachlassverfahren Wirkung; sie hat sich auf den Inhalt des Grundbuches anzulehnen, unter Vorbehalt endgültiger gerichtlicher Beurteilung (Erw. 1-3). Abgesehen vom Falle des Eigentümerpfandtitels ist es für das 1 (consid. 1 et 2). Il en est de même en ce qui concerne la question du rang de .. créances hypothécaires. Les décisions du commissaire à ce propos n'ont pas l'autorité de la chose jugée, si ce n'est à l'effet de la procédure de concordat hypothécaire. Lesdites décisions doivent être fondées provisoirement sur les inscriptions du registre foncier, tant en ce qui concerne le rang que la titularité des créances, la solution définitive étant réservée au juge, s'il y a lieu (consid. 1 et 3). A moins qu'il ne s'agisse d'un titre hypothécaire du propriétaire, la question de savoir quels droits réels restreints peuvent être revendiqués sur ce titre est sans aucune pertinence pour la procédure de concordat hypothécaire (consid. 1). Si le créancier prétend qu'un titre hypothécaire lui a été donné en nantissement ou en garantie de sa créance (c'est-à-dire

g'il revendique un droit reel restreint sur ce titre), c'est le rang attribue au titre lui-meme, par les inscriptiolls du registre foncier, qui determinera la couverture de ce creancier. ~ commissaire ne doit pas s'occuper de la nature de ces drOltS reels restreints (consid. 1 al. 2). Art. 36 et 4 al. 3 de l'arret.6 precite. 210 La commislzione di stima deI conoordato ipotecario Eredi fu AIfi:edo Schrämli-Bucher, Hotel Metropole, in Locarno, stabiliva in 645 000 fchi. il valore degli sta- bili formanti quell'azienda. In seguito a diffida pubbli- cata dal commissario, venivano insinuate le pretese seguenti: a) Credito di 200 000 fchi. a favore della signora Anna Bucher-Rötlin in Kerns, garantito da diritto di pegno sugli stabili come a cartella ipotecaria al portatore deI 30 agosto 1924, depositata presso l'Unione di Banehe Svizzere, succursale di Locarno. b) Credito di 16 000 fchi. oltre interessi, a favore di Alois Bernhard in Berna, per il quale il creditore vantava undiritto di pegno sulla cartella ipotecaria di cui ad a .. c) Credito di 14 500 fchi. ed accessori a favore della ditta S. A. Worb e Scheitlin in Burgdorf, per il quale anche questa creditrice pretendeva un diritto di pegno sulla cartella ipotacaria ad a. B. - Nell'ordinanza deI 23 luglio 1934 allestita dal commissario a' sensi dell'art. 36 deI decreto federale 30 settembre 1932 concernente la procedura di concordato ipotecario per l'industria dei ricami e quella degli alberghi, la signora AIIDA Bucher-Rötlin fu iscritta quale portatrice della cartella in parola ed alla cartella fu attribuito il VI grado ipotecario. Quest'iserizione e preceduta da altri erediti ipotecari dal I al V grado dell'importo oomplessivo di 549900 fehi., tra eui 30000 fr. di V grado a favore di Olga Sehrämli- Raspini-Orelli in Loearno a dipendenza di N° 6 cartelle ipotecarie di 5000 fchi. eadauna e, sempre di V grado, 50000 fehi. a favore degli Eredi elemente Iten in Zugo dipendenti da N0 10 eartelle ipotecarie di 5000 fehi. cadau- na. In merito alle insinuazioni di Alois Bernhard in Berna edella S. A. Worb e Scheitlin in Burgdorf, il Commissario deI concordato afferma a pag. 5 dell'ordinanza: « Circa i crerliti di.. . Worb e Scheitlin di 15 000 fchi. e di Alois PfandcachlllSi!Verfahren. No 54. 211 Bernhard di 16000 fr. a garanzia dei quali e stata eostituita in pegno la cart.ella ipoteearia di 200000 fr. deI 30 agosto 1924, si osserva ehe gli stessi non costituiscono un credito garantito da pegno immobiliare a' sensi della legge sul concordato ipotecario. A questo fine fa stato soltanto la cartella ipotecaria di 200 000 fehi. in parola, mentre i crediti W orb-Scheitlin e Bernhard, nei confronti dell'Hötel Metropole, vanno considerati quali crediti ordinari, impre- giudicato il diritto per questi ereditori di rivalersi a loro volta, secondo le possibilita e le circostanze, sul pegno rappresentato dalla eartella ipoteearia.» O. - Bernhard e la ditta Worb e Scheitlin rieurrevano tempestivamente all'autorita cantonale dei concordati domandando piacesse decidere : « 1. L'ordinanza 23 luglio 1934 deI commissario deI conoordato ipotecario Schrämli-Bucher (oon acclusa diffida di egual data) e annullata per quanto riguarda la cartella ipotecaria di 200000 fchi. in data 30 agosto 1924 ed i crediti notificati da Alois Bernhard e dalla ditta Worb e Scheitlin ; » 2. TI Commissario e tenuto ad inscrivere quale porta- tri ce della cartella ipotecaria in parola l'Unione di Banehe Svizzere in Locarno e cio oon riserva dei diritti spettanti ai creditori pignoratizi Bernhard Alois e ditta Worb e Scheitlin ; » 3. TI Commissario e invitato ad estendere il conoordato ipotecario ai crediti notificati da Alois Bernhard e dalla ditta Worb e Scheitlin, crediti garantiti da pegno sulla suddetta cartella ipotecaria ; » 4. E consttaato ehe la precedenza al titolo 30 agosto 1924 di 200 000 fehi. ammonta a soli 469 900 fchi. invece di 549900 fehi. di cui all'ordinanza impugnata e vengono per conseguenza postergati dal quinto al sesto grado i crediti di cui alle sedici cartelle ipotecarie di 5000 fchi. eadauna deI 24 luglio 1922.» A suffragio di queste domande i ricorrenti asserivano in sostanza: 2J2 Pfsudnachlassverfahren. No 54. a) La carteUa ipot.ecaria di 200 000 fehi. notifieata dalla I:ignora Bucher-Rötlin e

iscritta al registro fondiario a favore dell'Unione di Banche Svizzere, la quale la detiene per conto di Bernhard e della ditta Worb e Seheitlin : questi possiedono un diritto di ipoteca sulla stessa a garanzia dei 101'000 franchi e 15000 franchi. b) 11 Commissario doveva comprendere i crediti dei ricorrenti tra quelli garantiti da pegno ai sensi dell'art. 4 cp. 1 del decreto 30 settembre 1932, cui il concordato è applicabile. c) I crediti ipotecari precedenti in grado hanno cartella di 200'000 franchi., che è vincolata a favore dei ricorrenti, e di soli 469'900 franchi., non di franchi 549'900 franchi. Le 6 cartelle a favore di Olga Sehrämli-Raspini-Orelli e degli eredi Clemente Iten, devono seguire, non procedere la cartella di 200'000 franchi., dovendo essere erroneo l'estratto rilasciato dall'Ufficio dei registri al Commissario. D. - Con la decisione querelata l'Autorità cantonale dei concordati, esperita un'istruzione complementare, respingeva il reclamo. E. ~ Contro questa decisione è rivolto l'attuale ricorso. Considerando in diritto : 1. - L'ordinanza che il Commissario ha allestito giusta l'art. 36 del decreto 30 settembre 1932 non dirime in modo definitivo la controversia, a cui spettano i diritti garantiti da pegno : essa ha solo per scopo di stabilire la copertura dei capitali garantiti da pegno insinuati. La questione del grado dei crediti pignorati forma invece, come è ovvio, elemento fondamentale dell'ordinanza, poiché da quel quesito dipendono i limiti della copertura: ma anche a questo riguardo la decisione non ha valore di cosa giudicata ai fini del procedimento del concordato ipotecario. In altre parole : poiché non si tratta di sentenza o decreto del giudice, preceduto da contraddittorio giudiziario, l'ordinanza non può aver valore definitivo in merito alla questione del grado dei crediti. Deve essere riservata l'istanza di ricorso. No 54. alle parti la facoltà di dimostrare davanti al giudice, a mezzo del procedimento ordinario, che il rango attribuito ai singoli crediti pignorati è diverso da quello stabilito dal Commissario. Ove ciò avvenga, quel procedimento giudiziario darà modo di rivedere e, eventualmente, di rettificare l'ordinanza del commissario in riguardo al grado dei crediti anche ai fini del concordato. Nell'attuale procedura di reclamo davanti alle autorità concorsuali non si tratta quindi che di una cognizione di primo aspetto (prima fase), che deve essere basata sul grado che risulta dal registro fondiario. Lo stesso vale in merito alla questione dell'importo dei capitali garantiti da pegno. Indifferente per la determinazione della copertura, e la questione di sapere, chi sia il titolare dei crediti pignorati. Ai fini del concordato ipotecario, importa solo di stabilire, prima fase, il grado e l'ammontare dei crediti. All'infuori dell'ipotesi di un titolo ipotecario spettante al proprietario stesso del pegno (Eigentümergepfandtitel), e pure indifferente quali diritti limitati possano essere pretesi sul titolo, siano essi di natura reale o altra: la decisione (ordinanza) presa dal Commissario in base all'art. 36 del decreto, non ha altra funzione, come si è detto, che di determinare in base alla stima la copertura dei capitali garantiti da pegno. Da questa determinazione risulterà senz'altro anche la copertura di un eventuale altro ereditore (art. 4 ep. 3 del decreto) a cui favore il titolo stesso fosse stato dato in garanzia (pegno manuale). E poi evidente, che nell'elenco del Commissario non possono essere menzionati i crediti garantiti da pegno manuale sul titolo accanto a quelli garantiti direttamente in ipoteca stabile. 2. - Applicando questi principi (che l'istanza cantonale non ha messo sufficientemente in rilievo), al caso attuale, risultano senz'altro infondate le conclusioni N° 1-3 del ricorso, poiché esse non hanno nulla a che fare con la questione della copertura. Esse partono dall'erroneo concetto che l'ordinanza in discorso significhi decisione definitiva sulla questione di diritto sostanziale. Che nell'elenco dei crediti ipotecari allestito dal commissario venga iscritta quale portatrice del titolo l'Unione di Banche Svizzere o la vera creditrice (vedova Bucher-Rötlin), è indifferente, atteso che

questa questione non ha niente di comune con quella della apertura. E neppure può essere parola di un'estensione del concordato ipotecario aHa pretesa di Alois Bernhard edella ditta Worb e Scheitlin, anche se loro spettassero realmente i diritti che accampano sul titolo in parola. DeUa questione poi di sapere, quali siano questi diritti, l'ordinanza non aveva ad occuparsi. 3. - Per quanto infine concerne il grado del titolo di 200000 fchi. (conclusione N° 4), non si può contestare ai ricorrenti l'interesse (la legittimazione) ad impugnarlo ove in realtà posseggano dei diritti reali sul titolo. Ma poiché per intanto questa questione deve restare insoluta, può restare in sospeso anche il quesito della legittimazione. Comunque, infatti, l'impugnativa del grado 0 rango del titolo non potrebbe essere dichiarata fondata in questo procedimento avvegnacché l'istanza cantonale constatata che il commissario ha attribuito al titolo il grado che risulta dall'iscrizione a registro. I ricorrenti pretendono che quest'iscrizione sia erronea. La prova di queste asserzioni, per intanto affatto gratuite, essi potranno, se lo vorranno, fornirla in un procedimento giudiziario al di fuori del concordato. La Camera esecuzioni e fallimenti pronuncia : . Il ricorso è respinto. Lang Druck AG 3000 Bern (Schweiz) 1. Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. Poursuite et Faillite. 1. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD- BETREIBUNGS- UND KONKURSKAMMERN: MER ARRÊTS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES 55. Entscheid vom 20. November 1934 i. S. Eahn & Oie. Bei gleichzeitig schwebendem Konkurs über die Konkursverteilung und einen Gläubiger, der zur Sicherung einer Gesellschaftsschuld Pfändung bestellt hat, kann der Gläubiger auch nach erfolgter Pfandverwertung die Gesellschaftskonkurs-Dividende für seine Forderung bis zu voller Deckung beanspruchen (Art. 217 KonkursG; 61 Konkursverordnung). Im Konkurs kommt einer vorausgegangenen Pfändung keine Bedeutung mehr für die Bestimmung des Gläubigers zu (Art. 199, 206, 242 KonkursG). En matière de faillite d'une société en nom collectif et d'un associé ayant constitué un gage en garantie d'une dette de la société, le créancier peut, même après la réalisation du gage, réclamer dans la faillite de la société un dividende pour le montant total de sa créance et jusqu'à sa complète satisfaction (art. 217 LP; 61 ord. faillites). Une fois la faillite déclarée aucun argument ne peut plus être tiré d'une saisie antérieure relativement à la question de la possession (art. 199, 206, 242 LP). In caso di contemporaneo fallimento della società in nome collettivo e di un socio, che abbia costituito un pegno a favore di un debito della società, il creditore, anche dopo la realizzazione del pegno, può reclamare nel fallimento della società un dividendo per l'ammontare totale del suo credito (art. 217 LEF; 61 regolamento sui fallimenti). AS 60 III - 1934 17

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.